

CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE LAVORI E/O PRESTAZIONE DI SERVIZI

DEFINIZIONI. Ai sensi del presente atto per: (i) **"Società"** si intende la persona giuridica che commissiona l'esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi ed i cui dati identificativi sono riportati nell'Ordine e nel Contratto; (ii) **"Appaltatore"** si intende la persona fisica o giuridica che esegue i Lavori o presta i Servizi alla Società ed i cui dati identificativi sono riportati nell'Ordine e nel Contratto; (iii) **"Affiliata"** si intende (a) la Società o controllante di quest'ultima; (b) qualsiasi società o partnership nella quale la Società o controllante di quest'ultima ora o successivamente (1) detenga o (2) controlli, direttamente o indirettamente, oltre il cinquanta per cento (50%) delle azioni con diritto di voto o di nominare i propri amministratori o funzionari equivalenti (**"Società Affiliata"**); (c) qualsiasi joint venture della quale la Società, una qualsiasi controllante di quest'ultima o una Società Affiliata sia parte; (d) qualsiasi avente causa da un'Affiliata come descritta ai precedenti punti da (a) a (c); (iv) **"Lavori"** o **"Servizi"** si intendono le prestazioni descritte nell'Ordine e nel Contratto, nonché gli eventuali servizi accessori necessari per la loro esecuzione (**"Servizi Accessori"**); (v) **"Ordine"** si intende il documento, comunque denominato, tramite il quale si dà esecuzione al Contratto. Esso è redatto in forma scritta dalla Società per l'esecuzione dei Lavori o le prestazioni di Servizi, alle condizioni e termini tutti indicati nel Contratto stesso. In esecuzione del Contratto potranno essere emessi più ordini; (vi) **"Contratto"** si intende l'insieme dei documenti che costituiscono l'intero accordo tra le parti.

Le definizioni formano parte integrante e sostanziale dell'accordo.

1. ORDINE, CONFERMA D'ORDINE E NON CONFORMITA'

Si riconoscono e si intenderanno validi ed efficaci esclusivamente gli Ordini redatti su carta intestata della Società, regolarmente sottoscritti dalle persone autorizzate ad assumere impegni per conto di quest'ultima.

Qualora fosse richiesta all'Appaltatore una conferma d'Ordine, la stessa dovrà essere effettuata entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine. Qualsiasi clausola contenuta nei documenti dell'Appaltatore che sia essa in contrasto con le clausole o con le condizioni e i termini del Contratto sarà nulla e senza effetto, se non oggetto di previo accordo scritto tra le parti.

Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di adempiere, totalmente o parzialmente al Contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Società. In tal caso, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il comma, anche parzialmente, senza che ciò comporti per la Società il riconoscimento all'Appaltatore di alcun compenso a nessun titolo, fatto salvo il risarcimento dei danni in favore della Società e/o delle sue Affiliate.

2. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Contratto non conferisce all'Appaltatore alcun diritto di esclusiva in riferimento ai Lavori e/o Servizi né garantisce al medesimo un fatturato minimo o un numero di prestazioni. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, in modo diligente, corretto ed accurato, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio i Lavori/Servizi appaltati dalla Società, dichiarando all'uopo che verranno eseguiti a perfetta regola d'arte, alle condizioni e termini specificati nell'Ordine e nel Contratto, nelle procedure e in ogni altro documento da questi richiamato o fornito dalla Società, da intendersi parte integrante ed essenziale del citato Contratto (es. progetto, disegni esecutivi, specifiche tecniche e livelli di servizio, piano di sicurezza, cronoprogramma), senza riserva od eccezione alcuna, nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti pro tempore vigenti in materia, in particolare in tema di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed igiene sul lavoro.

In particolare, l'Appaltatore dichiara di avere l'esperienza, la capacità, l'organizzazione e i mezzi, nonché tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per eseguire quanto oggetto del Contratto, di essere in grado di eseguire i lavori affidatigli e di avere ispezionato i luoghi e di avere preso conoscenza di questi e delle aree nelle quali i Lavori e/o Servizi si debbono eseguire, nonché delle difficoltà e degli oneri connessi e delle necessità di dover usare particolari misure e cautele da adottare, anche ai fini di tutti gli adempimenti di legge tra cui il DUVRI. L'Appaltatore si obbliga inoltre, a rispettare tutte le indicazioni ed oneri di lavoro assegnati dalla Società, nonché tutte le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza e dal Rappresentante della Società, se nominati in quanto *ex lege* previsti ed ognuno nelle rispettive loro precitate qualità, affinché le opere siano realizzate in piena conformità dei progetti, dei patti contrattuali e della normativa vigente in materia.

L'Appaltatore porrà in essere tutte le procedure e le formalità amministrative, a proprie cura e spese e responsabilità, al fine di ottenere e mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni e/o permessi che si rendessero necessari per la gestione del cantiere e per l'esecuzione di tutto quanto oggetto del Contratto.

3. VIZI E GARANZIE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore garantisce la conformità dei Lavori/Servizi/Opere alle specifiche e alle caratteristiche richieste dalla Società, in particolare che gli stessi saranno esenti da difetti/vizi di qualunque tipo per tutta la durata del periodo richiesto dalla Società in sede di gara e comunque per un periodo minimo di 12 mesi dalla consegna dei Lavori o dalla prestazione dei Servizi stessi.

Qualora dovesse verificarsi un qualsiasi vizio in relazione ai Servizi o ai Lavori eseguiti, l'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente, senza alcun costo per la Società, i Servizi aggiuntivi o compiere tutte le prestazioni necessarie a correggere tale vizio o non conformità per soddisfare la Società nei termini dalla medesima richiesti, fatti salvi i diritti e/o le facoltà della Società ai sensi di legge e/o di contratto e ferme le garanzie a carico dell'Appaltatore richieste dalla Società in sede di gara, e ciò anche successivamente alla cessazione del Contratto.

In difetto, la Società potrà eseguire essa stessa o tramite terzi, a spese dell'Appaltatore, tutti i lavori o servizi necessari per eliminare i vizi/difformità rilevati.

Qualsiasi lavoro o prestazione aggiuntiva da parte dell'Appaltatore atta ad eliminare i precitati vizi e/o difformità, darà luogo a una nuova garanzia avente una durata pari a quella indicata nel primo capoverso del presente articolo.

4. VARIAZIONI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

L'Appaltatore non potrà apportare alcuna variazione alle modalità di esecuzione convenute con il Contratto per i Lavori e/o Servizi se la Società non le ha autorizzate per iscritto. Saranno pertanto riconosciute valide solamente le varianti che risultino così approvate. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate non sarà riconosciuto alcun diritto o compenso aggiuntivo se il prezzo dei Lavori e/o Servizi è stato determinato globalmente.

Qualora l'Appaltatore intenda proporre delle varianti sarà sua cura sottoporre alla Società e/o al Direttore dei Lavori, se nominato, una richiesta contenente una sintetica descrizione dell'intervento proposto, la motivazione, il suo costo, se il prezzo dei Servizi e/o Lavori non è stato determinato globalmente e l'eventuale impatto sui tempi di esecuzione.

La Società avrà il diritto di modificare i Servizi e/o i Lavori richiesti in base all'Ordine e al Contratto, sia ultimati che in corso di esecuzione, o richiederne degli ulteriori. La Società dovrà emettere una variazione d'Ordine e del Contratto relativamente a quanto sopra, anche nel caso in cui (i) ciò incida sui costi dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto (ii) ciò incida sui tempi richiesti per l'esecuzione dei Servizi/Lavori/opere.

Non costituiscono variante: a) le modifiche necessarie ai fini del raggiungimento della conformità a quanto pattuito con il Contratto da parte dell'Appaltatore ovvero per correggere errori od omissioni o per lavori non eseguiti a regola d'arte; b) le modifiche apportate che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società, ferma la facoltà della Società di rifiutarle e/o richiedere il ripristino; c) le modifiche apportate per la sicurezza del personale o dei Lavori oggetto del Contratto.

Qualora il Contratto abbia durata superiore ad 1 (uno) anno e la Società si renda conto che il prezzo indicato nel Contratto e/o nell'Ordine è maggiore rispetto a quello offerto sul mercato a terzi per lavori e/o servizi equivalenti in termini di quantità e qualità, l'Appaltatore si obbliga a rinegoziare in buona fede le condizioni commerciali ove vi sia una richiesta in tal senso della Società.

A tal fine, la Società dovrà presentare una proposta scritta, indicando il contenuto e la tempistica della predetta rinegoziazione. Nel caso in cui le Parti all'esito della rinegoziazione giungano ad un accordo, si procederà a modificare il Contratto che riceverà le nuove condizioni commerciali.

Nell'ipotesi in cui le Parti non raggiungano siffatto accordo entro 15 giorni è in facoltà della Società recedere dal Contratto ai sensi del successivo articolo 14.

5. TERMINI

I Lavori dovranno essere ultimati e i Servizi prestati nei termini stabiliti. La data di inizio lavori, in caso di realizzazione di opere, risulterà da apposito verbale. I termini di consegna ed esecuzione indicati nel Contratto, ivi inclusi i suoi allegati, devono ritenersi essenziali. L'Appaltatore, non appena in grado di prevedere di non poter rispettare i termini o le date di esecuzione dei Lavori o Servizi, dovrà informare immediatamente la Società dell'entità e dei motivi del mancato rispetto e proporre idonee misure correttive, fermo il diritto della Società di rifiutarle.

Qualsiasi variazione ai termini di consegna dovrà essere approvata per iscritto dalla Società. Il ritardo nelle consegne dei Lavori o nelle prestazioni dei Servizi, da qualsiasi motivo causato, obbligherà l'Appaltatore all'immediata comunicazione alla Società e quest'ultima avrà facoltà:

a) di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. Il comma, e di procurarsi, ove possibile, le opere, i Lavori e/o i Servizi non forniti, a spese dell'Appaltatore inadempiente, o

b) di accettare esecuzioni tardive da parte dell'Appaltatore.

Il ritardo, sia in caso di risoluzione del Contratto che di accettazione di esecuzioni tardive, potrà comportare per l'Appaltatore l'applicazione delle penali richieste dalla Società in sede di gara, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Società.

L'Appaltatore autorizza la Società a compensare l'importo delle penali con le somme dovute dalla Società all'Appaltatore a qualsivoglia titolo.

6. SUBAPPALTO

È espressamente vietato all'Appaltatore, a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. Il comma, e rifusione alla Società di ogni danno e spesa, cedere a terzi il Contratto stesso o affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale dei Servizi e/o dei Lavori assunti senza esplicita autorizzazione scritta della Società, che dovrà avvenire a fronte di domanda scritta dell'Appaltatore completa delle informazioni necessarie per la sua valutazione.

In caso di inadempienza a tale disposizione, sarà facoltà della Società risolvere il Contratto come sopra meglio specificato e prendere immediatamente possesso dei Lavori/opere eseguiti o in corso di esecuzione e dei materiali presenti in Cantiere, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni in favore della Società.

Per entrare in possesso dei Lavori/opere è sufficiente che la Società faccia constatare lo stato di avanzamento dei lavori e l'entità dei materiali disponibili. Questi saranno pagati secondo i prezzi e condizioni previste contrattualmente o in mancanza in base ai prezzi di mercato. Inoltre, le somme a titolo di garanzia o le eventuali cauzioni versate dall'Appaltatore, saranno incamerate dalla Società a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore garantisce comunque sin d'ora il rispetto delle clausole di cui al Contratto da parte degli eventuali subappaltatori, fermo restando che la nomina di questi, anche in caso di autorizzazione della Società, non esonererà l'Appaltatore stesso dalla completa, esatta e puntuale esecuzione del Contratto e quest'ultimo sarà comunque da ritenersi pienamente responsabile verso la Società per ogni azione commessa od omessa dagli eventuali subappaltatori, non potendo l'autorizzazione stessa intendersi in alcun modo atta a creare un rapporto contrattuale tra Società/sue Affiliate e subappaltatore né tra i dipendenti di quest'ultimo e la Società/sue Affiliate.

Resta inteso, altresì, che l'Appaltatore sarà pienamente responsabile per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti dei propri subappaltatori, rispetto ai quali s'impegna sin d'ora a tenere la Società e le sue Affiliate indenni e manlevate anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 1676 c.c. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza degli eventuali subappaltatori, oltre al Contratto con i relativi allegati, anche tutti i rischi specifici, le norme di igiene ambientale e di sicurezza vigenti nonché quelle riguardanti il comportamento in genere nell'ambito della zona interessata.

Sempre nel caso che il subappalto venga concesso, prima della data di inizio dei Lavori o della prestazione dei Servizi, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Società l'elenco dei subappaltatori prescelti e questa ultima potrà non autorizzare quei nominativi che potranno non risultare di suo gradimento, a suo insindacabile giudizio, come pure revocare successivamente l'autorizzazione eventualmente concessa.

7. TASSE ED IMPOSTE

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile e dovrà farsi carico in prima persona del pagamento di tutte le tasse e imposte relative ai Servizi da prestarsi e ai Lavori da effettuarsi in base all'Ordine e al Contratto. L'Appaltatore dovrà osservare ogni legge pro tempore vigente in materia di imposte, ivi inclusa quella sul Valore Aggiunto. L'Appaltatore conviene che la Società, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere di non effettuare un pagamento a meno che non vengano presentati idonei documenti, e la Società potrà trattenere qualsiasi tassa sui pagamenti da effettuarsi a favore dell'Appaltatore quando così previsto dalla legge. L'Appaltatore terrà la Società e le sue Affiliate indenni e manlevate da qualsiasi responsabilità od onere derivante dal ritardato o mancato pagamento di tutte le suddette tasse e imposte da parte dell'Appaltatore o dei propri eventuali subappaltatori o fornitori.

8. PREZZI

L'Ordine dovrà indicare, per ciascuna prestazione di Servizi o esecuzione Lavori/Opera effettivamente eseguita e conclusa in conformità agli accordi *inter partes*, ivi inclusi i Servizi Accessori, i prezzi applicati, o in misura fissa oppure determinati sulla base di criteri specifici. I prezzi stabiliti con il Contratto saranno da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi natura anche imprevedibili, con rinuncia esplicita ad ogni richiesta di revisione di prezzo da parte dell'Appaltatore, nonché a quanto in tal senso potesse derivare dalla legge ed in particolare dagli artt. 1467 e 1664 c.c.

I prezzi saranno da intendersi, altresì, comprensivi di qualsiasi onere o spesa connessa, in via mediata o indiretta, all'esecuzione del Contratto (es. manodopera, materiali, spese generali).

L'Appaltatore dichiara che i prezzi hanno tenuto conto di tutti gli oneri salariali, contributivi ed assicurativi *ex lege* previsti per il proprio personale, inclusi eventuali rimborsi spese per viaggi e trasferte, oltre tasse e spese generali comunque connesse agli obblighi di cui al Contratto anche inerenti ai mezzi, alle attrezzature e alla sicurezza.

Nel caso in cui si verificasse la necessità di dover effettuare Lavori e/o Servizi i cui prezzi non fossero stati previsti, prima di eseguirli, si dovranno concordare con la Società i relativi prezzi unitari. L'inizio dei Lavori o la prestazione dei Servizi è in ogni caso subordinato alla emissione della relativa modifica contrattuale.

9. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE

La contabilizzazione dei Lavori, nel caso in cui l'oggetto del Contratto sia la realizzazione di un'opera, sarà tenuta dall'Appaltatore e si attuerà attraverso lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), compilato su moduli predisposti o approvati dalla Società, e/o su supporto magnetico conforme alle procedure amministrative di quest'ultima, che l'Appaltatore dichiara di conoscere. I dati di contabilità dovranno risultare conformi agli importi indicati nell'Ordine e nel Contratto e ogni scostamento dovrà essere preventivamente verificato ed espressamente autorizzato dalla Società.

I SAL redatti a fine esercizio (31.12) dovranno corrispondere alla ultimazione di una fase autonoma di lavoro effettuato.

Il pagamento dei vari SAL non significherà comunque accettazione della parte di opera interessata, dovendosi considerare i relativi ammontari come semplici acconti.

La fatturazione potrà avvenire esclusivamente o a lavori ultimati o a stati d'avanzamento se previsti, e in tale ultimo caso, dopo la emissione ed in conformità di detti SAL previa verifica della Società.

Tutte le fatture, i resoconti e i documenti equipollenti inviati dall'Appaltatore alla Società dovranno essere completi, corretti e dettagliati, e dovranno rispettare le procedure di fatturazione della Società qui di seguito riportate nonché la normativa pro tempore vigente in materia.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente per ciascun Ordine. Il numero di Ordine dovrà essere indicato su tutte le fatture, le richieste e/o comunicazioni relative all'Ordine. Potranno essere emesse fatture relative a più Ordini solo previo consenso scritto della Società.

Eventuali Lavori/Servizi aggiuntivi dovranno risultare con elencazione progressiva a quella dell'Ordine e dovranno essere tenute separate in fattura. Fermo il disposto dell'articolo 4, i Lavori/Servizi non contemplati nell'Ordine e nel Contratto e comunque non autorizzati preventivamente dalla Società non verranno riconosciuti come eseguiti.

Salvo diverso accordo, non saranno riconosciute spese od oneri per gli adempimenti amministrativi inerenti alla fatturazione.

Relativamente ad eventuali servizi accessori, qualora l'attività commissionata in virtù del Contratto dovesse essere retribuita sulla base di una tariffa oraria, le schede di presenza giornaliera, salvo diversamente convenuto, dovranno essere approvate da personale autorizzato della Società ed allegate alla fattura, ferma la facoltà della Società di richiedere l'esibizione dell'originale firmato.

Il pagamento di una o più fatture non preclude alla Società la possibilità di contestare la prestazione dei Servizi o l'esecuzione dei Lavori che non risulti conforme alla richiesta.

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle indicazioni riportate nel Contratto.

Le fatture, con i relativi allegati, dovranno contenere inoltre i seguenti elementi: a) estremi dell'Ordine, numero e data; b) estremi del SAL di riferimento, se richiesto in Ordine o nel Contratto; c) i prezzi contrattuali al netto delle imposte che, se applicabili, dovranno essere specificate ed indicate separatamente dal prezzo; d) condizioni di pagamento previste nel Contratto; e) se la fatturazione è in conto o a saldo dell'Ordine.

La mancanza anche di uno dei sovra citati dati e/o documenti potrà causare il mancato rispetto delle condizioni di pagamento pattuite, senza alcuna responsabilità imputabile alla Società.

La Società e l'Appaltatore dichiarano di assumersi reciprocamente, in caso di stipulazione di contratti per i quali trova applicazione la legge 136/2010 e s.m.i., tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi e termini previsti dalla citata legge, a pena di risoluzione del Contratto *inter partes* ai sensi dell'articolo 1456 c.c. Il comma è salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

E' in facoltà della Società subordinare il pagamento del prezzo di cui al precedente articolo 8 alla previa esibizione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione necessaria per escludere ogni forma di responsabilità o per garantire l'estraneità della Società e delle sue Affiliate in eventuali contestazioni/contenziosi per i debiti dell'Appaltatore medesimo e/o degli eventuali subappaltatori a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi o di natura fiscale, e di quant'altro, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la documentazione comprovante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore medesimo e di tutti gli eventuali suoi subappaltatori a tutti gli obblighi connessi con le

prestazioni di lavoro dipendente (ad es. pagamento di retribuzioni, quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali, premi assicurativi oltre a ritenute fiscali ed IVA).

In merito a ciò l'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserlo per tutta la durata del Contratto) con i pagamenti di cui sopra, obbligandosi a presentare entro 7 giorni solari dalla richiesta della Società, ogni documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore, ivi incluso il DURC di seguito richiamato. Tale dichiarazione viene resa e la connessa obbligazione assunta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1381 c.c. anche per gli eventuali subappaltatori autorizzati. In particolare, per quanto attiene la contribuzione previdenziale e assistenziale, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e si obbliga a trasmetterne sempre una copia aggiornata alla Società, anche successivamente alla sua scadenza e a prescindere dalla richiesta di quest'ultima. L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare alla Società l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità in materia contributiva.

Resta inteso che la mancata produzione di quanto sopra previsto da parte dell'Appaltatore, anche relativamente a tutti i suoi eventuali subappaltatori, ovvero qualora la documentazione trasmessa dovesse risultare incompleta o irregolare o difforme alle normative vigenti, la Società, ferma la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo del Contratto senza che l'Appaltatore o eventuali suoi subappaltatori possano avanzare richieste o eccezioni di qualsivoglia natura in merito, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., II comma.

In relazione a quanto qui previsto, l'Appaltatore e la Società espressamente concordano che l'Appaltatore si obbliga, fin da ora:

- a tenere indenne e manlevata la Società e le sue Affiliate da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare a queste ultime dal mancato corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori agli obblighi di pagamento (a titolo esemplificativo e non limitativo) di retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi relativi ai loro dipendenti, sulle prestazioni eseguite nell'ambito del Contratto, comprese richieste anche giudiziali da parte di dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- a rimborsare alla Società eventuali importi che quest'ultima o le sue Affiliate dovessero corrispondere a causa del mancato corretto adempimento, totale o parziale, da parte dell'Appaltatore e di suoi eventuali subappaltatori degli obblighi sopra previsti, autorizzando, ad ogni buon fine e fin da ora, la Società a compensare i relativi importi con quanto dovuto da quest'ultima a titolo di corrispettivi all'Appaltatore e rinunciando, conseguentemente, l'Appaltatore medesimo a sollevare ogni eccezione e/o contestazione di qualsivoglia natura in merito.

10. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg data ricezione fattura a mezzo bonifico bancario, salvo diversamente indicato nel Contratto. Eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati alla Società a nessun titolo in caso di mancanza di uno o più dei requisiti/elementi di fatturazione, ivi inclusa la relativa documentazione, di cui al precedente articolo 9.

11. REVISIONE CONTABILE

A decorrere dalla data del Contratto e per i cinque (5) anni successivi alla cessazione dei suoi effetti, per qualsivoglia causa o motivo, o per un periodo maggiore se *ex lege* previsto, l'Appaltatore dovrà mantenere e conservare la documentazione ed i dati relativi al Contratto, ivi inclusa quella relativa al corretto adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato dall'Appaltatore e/o dagli eventuali subappaltatori nella prestazione dei Servizi o nell'esecuzione dei Lavori, e dovrà consentire alla Società di esaminare gli stessi, anche accedendo ai propri uffici, e di richiedere informazioni al personale dell'Appaltatore nella misura necessaria affinché la Società possa controllare e/o verificare (i) l'esattezza e l'idoneità dei prezzi in base al Contratto e (ii) l'osservanza da parte dell'Appaltatore delle clausole tutte contenute nel Contratto.

12. DOCUMENTI ED OBBLIGO DI INFORMAZIONE. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Prima di eseguire i Lavori e/o Servizi, nonché durante l'esecuzione dei medesimi, l'Appaltatore si obbliga a procedere ad un esame approfondito delle informazioni e/o documenti forniti dalla Società per l'esecuzione dei Lavori e/o Servizi (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i disegni e le specifiche).

L'Appaltatore si obbliga al riguardo a segnalare senza indugio alla Società, a pena di decadenza, ogni anomalia, omissione, contraddizione tra le informazioni fornite dalla Società e l'esecuzione dei Lavori e/o Servizi a regola d'arte.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, anche parziale, degli obblighi di cui sopra saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le relative conseguenze connesse ad errore o incompletezza nelle informazioni fornite dalla Società.

Tutti i disegni, i progetti, le specifiche, gli elaborati, i programmi di computer, i dati e le altre informazioni che accompagnano e costituiscono il Contratto appartengono alla Società. Essi dovranno essere custoditi dall'Appaltatore con la massima cura e restituiti alla Società, o entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società medesima, o alla consegna delle opere o al termine dei lavori quale presupposto per il pagamento degli stessi, o immediatamente in caso di cessazione degli effetti del Contratto *inter partes* per qualsiasi causa dovuta, fermo il disposto del successivo articolo 20.

Le parti convengono altresì che qualsiasi documento, programma, dati o informazioni di qualsivoglia tipo redatti o elaborati dall'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto saranno di proprietà della Società, dichiarando che i diritti di autore e/o tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale derivanti rimarranno in capo esclusivo della Società.

Il contenuto di tali documenti non potrà essere utilizzato, riprodotto, ceduto, o divulgato in alcun modo dall'Appaltatore senza preventiva autorizzazione scritta della Società, nemmeno successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo. L'Appaltatore dichiara in particolare di essere, se stesso o ogni eventuale subappaltatore, titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardo agli elementi consegnati, oppure di avere ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte dei terzi titolari di tali diritti affinché la Società possa utilizzare liberamente gli elementi sopra citati.

L'Appaltatore garantisce la Società e le sue Affiliate contro ogni reclamo od azione intentata da terzi in seguito a dichiarata contraffazione od altra violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale e indennizzerà la Società di tutte le conseguenze che ne dovessero derivare.

Nel caso in cui venga disposto il divieto di utilizzare un elemento costitutivo dei Lavori e/o Servizi, l'Appaltatore dovrà, a proprie spese e in base alla scelta della Società, sostituire l'elemento oggetto del divieto addotto, oppure modificarlo in modo da eliminare la contraffazione o altra violazione nel rispetto delle specifiche contrattuali applicabili a tale elemento. Le sostituzioni o modifiche devono essere realizzate entro termini compatibili con i fabbisogni della Società.

In mancanza, l'Appaltatore s'impegna a rimborsare alla Società il prezzo dei Lavori e/o Servizi.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano il diritto della Società di chiedere all'Appaltatore tutti i danni e di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. Il comma.

13. INDIPENDENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore sarà libero da qualsivoglia vincolo di subordinazione e non sarà né il mandatario, né un dipendente della Società. I Lavori e/o Servizi dovranno essere eseguiti sotto l'esclusiva responsabilità e il controllo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non avrà alcun potere per rilasciare dichiarazioni, assumere impegni di qualsiasi natura né per intraprendere alcuna altra azione vincolante per la Società, ad eccezione di quanto specificamente previsto nel Contratto.

14. RECESSO

La Società avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore. Una volta ricevuta tale comunicazione, l'Appaltatore non dovrà ordinare ulteriori beni o effettuare ulteriori prestazioni relativi al Contratto, e si impegna ad annullare/risolvere i contratti/ordini già stipulati, laddove possibile, senza sostenere costi.

Qualora la Società esercitasse il proprio diritto di recesso, l'Appaltatore avrà solo il diritto al rimborso delle proprie spese, non recuperabili in relazione ai propri ordini che non possano essere annullati o risolti, o relative alle prestazioni sino a tale momento eseguite. L'Appaltatore non avrà diritto di avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della Società, neppure a titolo di mancato guadagno e/o danni indiretti.

In caso di "change of control", l'Appaltatore dovrà informarne immediatamente la Società. Per "change of control" s'intende ogni acquisizione, cessione, fusione od altra operazione destinata a modificare il controllo, diretto o indiretto, dell'Appaltatore; il controllo viene definito come la detenzione, diretta o indiretta, della maggioranza delle azioni e/o quote che conferiscono il diritto di voto o il diritto di nominare la maggioranza dei Consiglieri di una società. Entro trenta (30) giorni del calendario successivi all'invio di tale informazione, la Società potrà recedere con pieno diritto e con effetto immediato dal Contratto, senza risarcimento alcuno in favore dell'Appaltatore.

15. MANLEVA DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione dei Lavori e/o alla prestazione dei Servizi in piena conformità al Contratto ed è responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato o parziale adempimento delle obbligazioni gravanti sul medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1223 c.c.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire direttamente le opere, i Lavori e/o i Servizi descritti in Ordine e nel Contratto e ne assume tutti gli oneri ed i rischi in dipendenza dell'esecuzione degli stessi, della

conservazione e della custodia dei materiali e delle attrezzature di proprietà della Società eventualmente installate od in corso di installazione e comunque giacenti nell'ambito del cantiere o delle aree ove vengono eseguite le prestazioni oggetto del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rilasciare e a consegnare alla Società, se richieste da quest'ultima in sede di gara, a fronte delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le garanzie bancarie, nei modi e termini indicati dalla stessa.

Il mancato rilascio ovvero la mancata ricostituzione delle stesse a seguito di totale o parziale escussione, nei termini richiesti dalla Società, darà facoltà a quest'ultima di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il comma.

L'Appaltatore esonera la Società da ogni eventuale responsabilità per l'inosservanza delle norme sulle strade ed aree pubbliche.

L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente di ogni infortunio o danneggiamento verso persone o cose verificatisi durante l'esecuzione e/o in occasione dei Lavori e/o Servizi, nonché per ogni sinistro che si verificasse anche dopo l'ultimazione dei Lavori stessi a causa della cattiva esecuzione delle opere o per negligenza ed è pertanto tenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni, tenendo indenne la Società e le sue Affiliate da qualsiasi responsabilità e/o onere comunque inerente all'esecuzione dei Lavori e/o Servizi.

L'Appaltatore manleva pertanto la Società e le sue Affiliate da ogni richiesta di indennizzo e/o pretesa, sia giudiziale che stragiudiziale, per danni di qualsiasi genere e da qualsivoglia soggetto avanzate (ivi inclusi, senza che ciò comporti alcuna limitazione, i dipendenti dell'Appaltatore e della Società) conseguenti ad atti e/o fatti comunque imputabili allo stesso Appaltatore per l'esecuzione del Contratto, per fatto proprio, dei propri dipendenti o delle ditte subappaltatrici e/o fornitrici dello stesso.

L'Appaltatore dovrà stipulare idonee polizze assicurative con primarie compagnie, come previste dalla legge, ivi incluse, ma senza che ciò comporti alcuna limitazione, per i dipendenti e/o eventuali subappaltatori, per responsabilità globale fabbricati, per responsabilità civile automobilistica nonché a copertura dei danni, a cose e persone, che possano derivare dall'esecuzione del Contratto, nonché ogni altra polizza assicurativa richiesta dalla Società in sede di gara, tutte con congrui massimali convenuti sulla base della natura ed entità dei Lavori e/o Servizi oggetto del Contratto. Su richiesta della Società, l'Appaltatore dovrà fornire copia delle suddette polizze a pena di risoluzione del Contratto stesso ex art. 1456 c.c. Il comma.

16. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Durante l'esecuzione dei Lavori e/o Servizi presso i locali e le aree della Società, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere per i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori alla sicurezza ed igiene del luogo e dell'ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia.

L'Appaltatore dovrà tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, di quelli dei subappaltatori e della Società o di terzi da qualsiasi pericolo connesso all'esecuzione del Contratto.

Tutti i rifiuti generati in occasione dei Lavori e/o Servizi da parte dell'Appaltatore saranno da quest'ultimo rimossi e smaltiti in qualità di produttore nel rispetto della normativa pro tempore vigente ed in conformità con le procedure in essere nei luoghi di esecuzione dei Lavori e/o Servizi, in particolare in materia, sicurezza ed ambiente.

Come requisiti minimi di salute e sicurezza, oltre al rispetto delle normative pro tempore vigenti in materia, l'Appaltatore dovrà far sì che i Servizi vengano prestati e/o i Lavori/opere realizzati in osservanza della politica della Società in materia di salute, sicurezza e delle specifiche esigenze del luogo di lavoro, nonché nel rispetto di tutte le procedure interne della Società delle quali dichiara di averne ricevuto copia e di ben conoscere. L'Appaltatore dovrà riferire tempestivamente alla Società e alle Autorità preposte ogni incidente, infortunio e avvenuto rischio di incidente, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dalle precitate procedure.

17. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

In caso di esecuzione di Lavori o prestazione di Servizi le cui attività rientrano tra quelle di cui all'art. 88 D. Lgs. 81/2008, le parti dichiarano e si garantiscono reciprocamente di ottemperare a tutti gli adempimenti *ex lege* previsti, ivi inclusi quelli inerenti alla nomina dei soggetti responsabili per la progettazione, esecuzione e controllo delle opere/lavori.

In particolare, l'Appaltatore dichiara di ben conoscere la disciplina prevista dall'art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024, e dal decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 132/2024, e si impegna sin da ora, per tutta la durata del Contratto, ad operare, e a far operare eventuali suoi subappaltatori, nel pieno rispetto delle relative disposizioni e di eventuali future modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna sin da ora ad informare immediatamente la Società, a mezzo PEC:

- a. di provvedimenti di revoca, sospensione e/o decurtazione del punteggio della patente o di provvedimenti di sospensione o revoca dell'attestazione SOA, in classifica almeno pari alla III, di cui dovesse essere destinatario o di cui dovessero essere destinatari suoi eventuali subappaltatori, trasmettendone contestualmente la copia, ferma restando la facoltà della Società di richiedere l'ulteriore documentazione che, a sua insindacabile discrezione, riterrà necessaria e che l'Appaltatore si obbliga fin da ora a fornire direttamente e tempestivamente, a propria esclusiva cura e spese;
- b. della perdita, sua o di suoi eventuali subappaltatori, di uno o più requisiti relativi all'attestazione SOA in classifica almeno pari alla III.

In caso di violazione da parte dell'Appaltatore e/o di suoi eventuali subappaltatori **i)** degli obblighi previsti all'art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024, e dal Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 132/2024, ed eventuali future modifiche e integrazioni, **ii)** delle obbligazioni previste nel presente accordo, nonché al verificarsi di quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente capoverso, la Società avrà in ogni momento la facoltà insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.; in tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società una penale, salvo il risarcimento del maggior danno, così come richiesta da quest'ultima in sede di gara.

In relazione a quanto previsto ai precedenti capoversi, l'Appaltatore si obbliga, fin da ora a:

1. tenere indenne e manlevata la Società e le Società Affiliate da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare a quest'ultima dal mancato corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori agli obblighi previsti all'art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024, e dal Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 132/2024 ed eventuali future modifiche e integrazioni, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate alla Società o alle Società Affiliate e/o richieste anche giudiziali da parte di dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori;
2. rimborsare alla Società eventuali importi che quest'ultima dovesse corrispondere a causa del mancato corretto adempimento, totale o parziale, da parte dell'Appaltatore e/o di suoi eventuali subappaltatori degli obblighi previsti alla precedente punto 1., autorizzando, ad ogni buon fine e fin da ora, la Società a compensare i relativi importi con quanto dovuto da quest'ultima, a qualsivoglia titolo, all'Appaltatore e rinunciando, conseguentemente, l'Appaltatore medesimo a sollevare ogni eccezione e/o contestazione di qualsivoglia natura in merito.

In caso, invece, di esecuzione di Lavori o prestazione di Servizi, non rientranti nelle attività di cui all'art. 88 D. Lgs. 81/2008, l'Appaltatore dichiara e garantisce:

- a) di aver effettuato un sopralluogo sui luoghi ove dovrà espletare la propria attività e di essere stato informato dalla Società sui rischi specifici ed interferenziali esistenti nell'ambiente in cui verranno effettuati i Servizi e/o Lavori e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società stessa;
- b) di avere attentamente valutato l'impatto sulla propria attività, sia in termini di costi, sia di organizzazione dei rischi e delle misure di cui al punto che precede;
- c) di aver ricevuto dalla Società il documento unico di valutazione dei rischi specifici ed interferenziali (qui di seguito denominato DUVRI), costituente parte integrante del Contratto, contenente le misure necessarie per l'eliminazione di rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d) di avere attentamente esaminato il DUVRI, di dividerne il contenuto e, conseguentemente nell'ipotesi di cui al precedente punto c), di averlo sottoscritto per espressa accettazione per quanto in esso riportato;
- e) di aver recepito le Politiche della Società riguardanti la sicurezza, la salute e l'ambiente. In particolare, di avere attentamente esaminato le norme di comportamento all'interno del sito ove viene realizzata l'opera e/o prestato il servizio. Tali norme di comportamento, alcune delle quali richiamate nel Contratto, si trovano depositate presso lo stabilimento/deposito/immobile della Società e costituiscono parte integrante del Contratto stesso. L'Appaltatore dichiara espressamente di averne ricevuta copia e di averne preso visione. L'Appaltatore prende atto che il DUVRI è stato elaborato al meglio delle conoscenze ed informazioni disponibili alla data del Contratto e che tale documento riflette e tiene conto, pertanto, della situazione dei luoghi di lavoro ove dovranno essere effettuate le prestazioni, resolvendo tutte le interferenze in essere o prevedibili alla data del Contratto stesso.

Per tenere conto di possibili mutate situazioni dei luoghi di lavoro al momento dell'esecuzione dei Lavori e/o Servizi oggetto dell'appalto, nel documento DUVRI sono indicate le procedure da porre in atto per valutare gli eventuali nuovi rischi e l'individuazione di ulteriori misure di prevenzione. Dette procedure si concretizzeranno in un Documento, il cui contenuto sarà concordato dall'Appaltatore e dalla Società ed approvato dalle Parti mediante la sottoscrizione di idonea e relativa documentazione. Tale Documento dovrà ritenersi come necessario e prodromico all'avvio dei Lavori e/o Servizi oggetto dell'appalto.

Nella formulazione di detto Documento si dovrà tener conto anche di tutti gli eventuali costi aggiuntivi di attuazione delle misure e delle prescrizioni di sicurezza in ragione della specificità della prestazione dei Servizi o dell'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto e del luogo di esecuzione degli stessi.

Qualora in corso d'opera dovessero verificarsi variazioni delle situazioni operative e/o dei luoghi di lavoro con insorgenza di rischi aggiuntivi per la sicurezza, il suddetto Documento dovrà essere rielaborato e rimesso nei termini e con le modalità di cui sopra. Le Parti riconoscono che il Documento sopracitato costituisce un'integrazione del DUVRI. In caso di subappalto, in aggiunta a quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare ed a far sottoscrivere a ciascun subappaltatore, per presa visione ed accettazione del contenuto del medesimo, copia del DUVRI ricevuto dalla Società e delle sue eventuali integrazioni. L'Appaltatore si impegna altresì a consegnare alla Società copia del relativo modulo sottoscritto dai propri subappaltatori. In mancanza la Società non potrà consentire l'ingresso ai subappaltatori nei propri impianti.

Infine, nel caso in cui il luogo di esecuzione dei Lavori e/o prestazione di Servizi sia di terzi, il DUVRI costituirà una valutazione standard dei rischi e delle misure di prevenzione. Il DUVRI dovrà essere integrato dal Datore di lavoro responsabile del sito in cui si eseguono i Lavori o prestazione di Servizi appaltati dalla Società, per tenere conto delle specifiche situazioni dei luoghi di lavoro al momento dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

L'integrazione, il cui contenuto sarà concordato tra l'Appaltatore ed il Datore di lavoro responsabile del sito in cui si eseguono i Lavori e/o prestazione di Servizi appaltati dalla Società ed approvato dalle Parti con la sottoscrizione di idonea e relativa documentazione, dovrà ritenersi documento necessario e prodromico all'avvio dei lavori. Ovviamente, in caso di subappalto, l'Appaltatore si impegna a consegnare e a far sottoscrivere a ciascun subappaltatore, per presa visione ed accettazione del suo contenuto, copia anche della precitata documentazione.

18. SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore, nell'ambito della sua quotazione per i Servizi e/o Lavori oggetto del Contratto, evidenzierà separatamente le spese per la gestione della sicurezza, così come indicato nell'Ordine e/o nel Contratto e suoi allegati.

L'Appaltatore dichiara che i costi relative alla sicurezza del lavoro o inerenti all'eliminazione delle interferenze non sono stati assoggettati a ribasso.

19. FORZA MAGGIORE

In caso di mancata esecuzione del Contratto, anche parziale, per il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile non determinato da colpa dell'Appaltatore quest'ultimo dovrà: (i) avvisare immediatamente la Società; (ii) fare ogni sforzo per porre rimedio alla causa della mancata esecuzione, e (iii) adempiere alla totalità dei propri obblighi non appena tale causa sarà cessata, mentre la Società viene esonerata dai propri obblighi contrattuali fino al momento in cui tale causa non sarà cessata.

Qualora l'evento perduri per oltre 15 (quindici) giorni la Società avrà facoltà di recedere nei termini e modi di cui al precedente articolo 14, senza che le parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere.

20. INFORMAZIONI RISERVATE

L'Appaltatore dovrà mantenere e far sì che i propri dipendenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori mantengano riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche e/o i dati della Società, delle Affiliate, o di terzi che la Società o le sue Affiliate mettono a disposizione dell'Appaltatore o comunque acquisite da quest'ultimo nell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore, i propri dipendenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori non potranno utilizzare in alcun modo né divulgare tali informazioni riservate, senza il preventivo consenso scritto della Società, se non per la corretta esecuzione del precitato Contratto, e ciò nemmeno successivamente alla cessazione dei suoi effetti.

21. RINTRACCIABILITA'. ULTIMAZIONE LAVORI, VERIFICHE E COLLAUDO

Per quanto riguarda i materiali, equipaggiamenti e attrezzature utilizzati dall'Appaltatore e/o gli elementi consegnati alla Società nell'ambito dei Lavori e/o Servizi, l'Appaltatore s'impegna, dietro richiesta scritta della Società, a comunicargli:

- tutte le informazioni tali da consentire l'identificazione dell'origine, del luogo e della data di fabbricazione;
- i risultati dei controlli eseguiti.

A lavori ultimati, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Società, in allegato allo stato finale dei lavori, il disegno esecutivo di quanto realizzato, con l'esatta indicazione dell'ubicazione di quanto interrato ed installato.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà compilare su apposito modulo e consegnare alla Società richiesta di collaudo dei lavori eseguiti.

La Società si riserva la facoltà di esperire tutti i controlli e le verifiche che riterrà necessarie sia in corso d'opera che a fine lavori redigendo apposito verbale di collaudo, al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto. Tali audit e/o tali controlli non riducono né limitano in nessun modo

la responsabilità dell'Appaltatore e non pregiudicano il diritto della Società di rifiutare in tutto o parte i Lavori e/o Servizi.

L'Appaltatore fornirà l'assistenza necessaria alla Società per realizzare gli audit e/o controlli di qualità sopra citati.

Tutte le opere e forniture debbono essere consegnate dall'Appaltatore a fine lavori in stato di perfetto funzionamento, efficienza e pulizia.

22. UTILIZZO DEI MARCHI

L'Appaltatore non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Società, utilizzare in alcun modo la denominazione o un qualsiasi nome commerciale o marchio registrato della Società o delle sue Affiliate o comunque nella loro disponibilità, ad eccezione di quanto necessario per fornire i beni, prestare i Servizi o eseguire i Lavori in base all'Ordine e al Contratto.

23. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. Il comma e rifusione alla Società di ogni danno e spesa, non potrà cedere a terzi il citato Contratto senza la preventiva approvazione scritta della Società, approvazione che non potrà sollevare l'Appaltatore dai propri obblighi in base al Contratto.

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalla fornitura dei beni, dei Lavori e Servizi a fronte del Contratto non potrà essere oggetto di cessione, delegazione sotto qualsiasi forma o mandato all'incasso. La violazione di tale divieto costituirà inadempimento grave (art. 1460 c.c.) e determinerà l'obbligo da parte dell'Appaltatore del pagamento di una penale pari all'importo del credito ceduto, salvo il maggior danno subito e la facoltà della Società di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. Il comma.

L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Società a compensare l'importo di tale penale, così come per tutte le altre somme dovute dallo stesso a quest'ultima, con i crediti maturati dall'Appaltatore medesimo in virtù del presente accordo.

L'Appaltatore acconsente sin d'ora a che la Società ceda in tutto o in parte a terzi il presente accordo e/o i diritti e gli obblighi derivanti, previa semplice comunicazione scritta.

24. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Il Contratto, nonché la sua interpretazione ed esecuzione, sarà regolato dalla legge italiana.

Qualora le norme di legge applicabili prevedessero disposizioni di maggior favore nei confronti della Società rispetto a quanto previsto dal Contratto, la Società avrà il diritto di avvalersi di tali disposizioni di maggior favore.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in base al Contratto, in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

25. MODIFICHE E INTERO ACCORDO

Qualsiasi modifica alle clausole contenute nel Contratto sarà valida unicamente se effettuata per iscritto e firmata dalla Società e dall'Appaltatore. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra l'Appaltatore e la Società, e sostituisce qualsiasi precedente trattativa, dichiarazione o accordo, sia scritto che verbale, relativo all'oggetto del Contratto stesso.

26. TUTELA DATI PERSONALI

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito "dati") dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente contratto verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui al presente contratto e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le parti.

Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle parti, il trattamento dei dati conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base del rapporto contrattuale in essere. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dettagliato nella informativa privacy pubblicata sul sito www.ip.gruppoapi.com, che l'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di aver visionato e compreso.

Il Responsabile per la protezione dei dati dell'Appaltatore, ove nominato, sarà contattabile all'indirizzo che l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Società.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Società è contattabile all'indirizzo - diverso per ciascuna società del gruppo api - pubblicato al seguente link <https://ip.gruppoapi.com/privacy-policy/>. A tale riguardo, ciascuna parte terrà indenne e manleverà l'altra parte da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva della parte inadempiente. Ove l'esecuzione del presente contratto dovesse comportare l'affidamento di attività di trattamento dei dati all'Appaltatore quest'ultimo si obbliga sin d'ora a sottoscrivere il contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento su semplice richiesta della Società e secondo il testo proposto da quest'ultima (titolare del trattamento). Il Titolare si riserva di: (i) appaltare l'esecuzione di talune attività a terzi prestatori di servizi stabiliti al di fuori dello SEE o della Svizzera; ovvero (ii) avvalersi di prestatori di servizi che, a loro volta, subappaltano l'esecuzione di talune attività al di fuori dello SEE o della Svizzera; o, ancora (iii) ricorrere a servizi di cloud computing che si avvalgono, in tutto o in parte, di data center situati al di fuori dello SEE o della Svizzera.

In tali casi, i trasferimenti di dati al di fuori dello SEE o della Svizzera e, in particolare, in Paesi il cui livello di protezione è stato ritenuto non adeguato dalla Commissione europea, saranno garantiti dalla adozione delle c.d. "garanzie adeguate", che includeranno, la stipulazione di "clausole contrattuali standard" o di "norme vincolanti d'impresa" secondo lo standard fornito dalla Società, a tutela degli interessati. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad adottare misure adeguate sia in riferimento all'esportazione dei dati che in riferimento al trattamento degli stessi.

Art. 27. GESTIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 (DATA ACT)

Il presente articolo troverà applicazione qualora quanto oggetto del Contratto sia rilevante ai fini dell'applicazione della normativa richiamata ("Data Act").

27.1 Accesso ai dati generati

L'Appaltatore garantisce alla Società l'accesso continuo, tempestivo e gratuito ai dati generati dall'utilizzo dei beni, servizi o dispositivi connessi ("Dati"), in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, conformemente al Regolamento (UE) 2023/2854 ("Data Act").

27.2 Trattamento di dati personali

Qualora i Dati includano informazioni personali e la Società non sia l'interessato, l'Appaltatore li renderà disponibili esclusivamente in presenza di una base giuridica valida ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e, ove applicabile, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 9 del medesimo Regolamento e dell'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 2002/58/CE ("Direttiva ePrivacy").

27.3 Diritti di utilizzo e condivisione

La Società ha il diritto di utilizzare i Dati per finalità interne, analitiche, operative e strategiche nonché di condividerli con terzi di propria scelta, inclusi partner commerciali, consulenti e fornitori, purché tale utilizzo non comporti una finalità commerciale ulteriore rispetto all'oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto manutenzione e servizi IoT/industriali, la Società potrà, inoltre, condividere con terzi i Dati per finalità industriali, manutenzione predittiva, ottimizzazione dei processi e innovazione tecnologica, restando sempre escluso l'utilizzo di detti Dati per finalità commerciali ulteriori rispetto all'oggetto del presente contratto.

Qualsiasi impiego dei Dati per finalità di sfruttamento economico diretto, rivendita, licenza o monetizzazione richiederà il previo consenso scritto dell'Appaltatore.

27.4 Portabilità dei dati

L'Appaltatore garantisce alla Società la possibilità di esportare e trasferire, in qualsiasi momento e senza costi ingiustificati, tutti i Dati trattati nell'ambito del presente contratto, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

27.5 Continuità operativa durante la portabilità

La portabilità dei Dati dovrà avvenire senza interruzioni del servizio o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, entro tempi tecnici ragionevoli concordati tra le Parti. L'Appaltatore fornirà il supporto necessario per garantire la continuità operativa della Società durante la migrazione.

27.6 Libertà di trasferimento

La Società può trasferire i Dati a un altro fornitore di servizi o a proprie infrastrutture, senza vincoli tecnici, contrattuali o economici che ne limitino la portabilità.

27.7 Interoperabilità

L'Appaltatore mette a disposizione interfacce, API e strumenti idonei a garantire l'interoperabilità con servizi equivalenti di terzi, nel rispetto degli standard di mercato e delle disposizioni del Data Act.

27.8 Divieto di ostacoli

L'Appaltatore si impegna a non introdurre vincoli, limitazioni o condizioni che possano ostacolare l'accesso, la portabilità, la condivisione o il riutilizzo dei Dati da parte della Società, in qualsiasi fase del rapporto contrattuale.

27.9 Sicurezza e protezione delle informazioni riservate

Le Parti adotteranno misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei Dati, inclusi eventuali segreti commerciali o industriali, prevenendo accessi non autorizzati, perdite, alterazioni o divulgazioni non consentite.

27.10 Conservazione e disponibilità post-contrattuale

L'Appaltatore assicura che i Dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e, in caso di cessazione, resi disponibili alla Società per un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni, estendibile su richiesta fino a 90 (novanta) giorni, al fine di consentirne la migrazione, l'archiviazione o il trasferimento verso altri sistemi.

27.11 Prevalenza normativa

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto, il Regolamento (UE) 2023/2854 ("Data Act") e il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), prevalgono le norme in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore si impegna a garantire che ogni trattamento di dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni del GDPR e delle normative nazionali applicabili.

27.12 Clausola risolutiva espressa

In caso violazione anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, la Società avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, II co. c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

28. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, POLITICHE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara:

- di aver adottato un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs. 231/2001 ed un codice etico;
- di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla Società, e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito www.ip.gruppoapi.com e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi.

Resta tra le parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dall'Appaltatore in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Società.

L'Appaltatore dichiara altresì:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratorie/o soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad informare tempestivamente la Società - all'indirizzo pec: segreteria.acquisti@pec.gruppoapi.com - di eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel corso della esecuzione del Contratto con riferimento a quanto precede, accettando sin d'ora la valutazione di ogni più opportuna iniziativa da parte della Società, ivi incluso il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Società.

29. PRESCRIZIONI REACH (UE)

L'Appaltatore è a conoscenza del Regolamento 1907/2006/CE (REACH), e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a rispettare quanto in esso previsto, ivi incluso, nei casi applicabili, ciò che riguarda la redazione e trasmissione delle schede di sicurezza.

L'Appaltatore dichiara e garantisce inoltre che tutte le sostanze che sono contenute nei beni e/o nei materiali oggetto d'Ordine e di Contratto e per le quali il REACH prescrive la registrazione, qualunque sia la loro origine, sono state adeguatamente (pre-)registrate o registrate.

Nel caso di eventuali revisioni delle schede di sicurezza in conformità dell'art. 31 paragrafo 9 del Regolamento REACH e/o a seguito di una modifica legislativa dell'allegato II del Regolamento REACH l'Appaltatore si impegna con ogni sollecitudine a comunicare e ad inviare alla Società le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione riguardante la sostanza o la miscela fornite nel corso di esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a fornire alla Società il numero di pre-registrazione o di registrazione, anche in caso di sua variazione, e, se richiesto da quest'ultima, anche tutta la documentazione necessaria a dare prova di quanto sopra, nonché tutte le informazioni utili e necessarie per il corretto uso in sicurezza dei predetti Beni o materiali.

30. RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi risolutive ex art. 1456 c.c. già previste nel Contratto, la Società avrà facoltà di risolvere lo stesso, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il comma, anche in caso di violazione da parte dell'Appaltatore dei seguenti articoli 2 "Oggetto e modalità di esecuzione", 3 "Vizi e garanzie dell'appaltatore", 5 "Termini", 6 "Subappalto", 9 "Contabilizzazione, fatturazione e pagamento delle prestazioni effettuate", 12 "Documenti ed obbligo di informazione. Diritti di proprietà intellettuale", 15 "Manleva dell'appaltatore e assicurazione", 16 "Salute, sicurezza e ambiente, 17 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Eliminazione delle interferenze", 23 "Cessione del contratto – cessione del credito", fatto salvo il diritto al riconoscimento delle penali ove contrattualmente previste e del risarcimento dei maggiori danni a favore della Società.

È facoltà della Società risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il comma anche nei seguenti casi: a) al verificarsi anche di un solo infortunio in cantiere; b) assoggettamento dell'Appaltatore a qualsiasi procedura concorsuale; c) cancellazione dell'iscrizione nella "white list"; d) mancato rilascio o revoca anche di uno dei titoli autorizzativi necessari *ex lege* per l'espletamento delle attività oggetto del Contratto; e) modifica della compagine societaria o il cambio di ragione sociale ovvero la cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'Appaltatore.

31. RISERVE E DECADENZE DALLE CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, per ogni controversia e/o contestazione e/o pretesa nei confronti della Società, comunque relativa all'esecuzione del Contratto, dovrà formulare espressa riserva scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni successivi alla data in cui si sono verificati i fatti che ne hanno dato causa, sia che detti fatti si siano conclusi, sia che, se continuativi, abbiano avuto inizio. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere motivata e determinata anche quantitativamente con specificazione di ogni elemento tecnico ed economico connesso. In nessun caso e per nessuna ragione le eventuali controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, daranno titolo all'Appaltatore di sospendere o rallentare l'esecuzione del Contratto.